

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 4553

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ARMELLIN, ORSENIGO, RUSSO FERDINANDO, ROCELLI, FOSCHI, AIARDI, ALESSI, ANDREOLI, ANTONUCCI, AZZARO, BALESTRACCI, BONSIGNORE, BORRA, BRUNETTO, BUONOCORE, CACCIA, CARELLI, CIAFFI, CIOCCI CARLO ALBERTO, CRESCENZI, D'ANGELO, D'ONOFRIO, FARAGUTI, FERRARI BRUNO, FERRARI WILMO, FRASSON, GELPI, GOTTARDO, GRILLO LUIGI, LIA, LUSETTI, MENSORIO, MERLONI, NAPOLI, NUCCI MAURO, PICCOLI, PISANU, PORTATADINO, RABINO, RADI, RIGHI, RINALDI, ROJCH, SANGALLI, SANTUZ, SAPIENZA, SARETTA, SILVESTRI, SINESIO, TANCREDI, TEALDI, TORCHIO, VAIRO, ZAMBON, ZAMPIERI, ZARRO, ZOPPI, ZUECH**

*Presentata l'8 febbraio 1990*

Modifiche ed integrazioni alla legge 17 febbraio 1982, n. 41,  
recante il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della  
pesca marittima

ONOREVOLI COLLEGHI! — Negli ultimi anni settanta e nei primi anni ottanta il movimento cooperativo sentiva sempre più forte l'esigenza di una legge programmatica della pesca marittima, legge che tendesse, facendo leva sulle incentivazioni e sulla disciplina dell'esercizio della pesca, a far recuperare al settore caratteristiche di economicità e di produzione e a creare serie premesse per un organico avvio delle attività di acquacoltura; una legge pianificatrice che incentivasse la pesca non dannosa e che promuovesse atti-

vità remuneranti, alternative alla pesca a strascico; una legge che aumentasse il reddito e, quindi, la qualità della vita degli operatori del mare.

Nessuno può disconoscere con quanta forza e determinazione il movimento cooperativo ha chiesto tale legge che fu promulgata all'inizio del 1982: la legge 17 febbraio 1982, n. 41.

Si è ora nel 1990 e la legge n. 41 del 1982 ha bisogno di un'azione modificatrice che la renda più snella nel conseguimento degli obiettivi che si era prefissata

già nel 1982, e perché occorre adeguarla alle nuove situazioni che si sono venute a creare con il passare degli anni.

L'iniziativa di modifica, auspicata dal movimento cooperativo e da tutti gli operatori del settore, deve riconsiderare la legge 17 febbraio 1982, n. 41, nella pienezza dei suoi significati e dei suoi obiettivi, che non si esauriscono certo alla sola lettera *a*) del terzo comma dell'articolo 1 (« gestione razionale delle risorse biologiche del mare »), e a quanto indicato ai numeri 2) e 3) del quarto comma del medesimo articolo 1. Infatti, se così fosse, la legge n. 41 del 1982 non avrebbe sufficiente valenza programmatica e razionalizzante per lo sviluppo della pesca marittima.

L'articolo 1 elenca, oltre a quelli della citata lettera *a*), una serie di obiettivi tendenti al miglioramento economico-sociale degli operatori di pesca; lo stesso articolo elenca inoltre le modalità operative per il raggiungimento dei citati obiettivi.

Un esame obiettivo dell'attuale situazione ci porta a dire quanto si è fatto fino ad oggi in attuazione della legge n. 41 del 1982, e cioè che almeno alla metà degli obiettivi indicati dalla legge si è data rilevanza nulla o scarsa, sicuramente di gran lunga inferiore a quella dedicata alla sola lettera *a*).

La legge n. 41 del 1982 ha segnato il passaggio da investimenti a pioggia a politiche di programmazione delle risorse biologiche e finanziarie, considerate in una visione d'insieme. Questo qualificante passaggio ha però trovato impreparati gli operatori del settore, ha imposto una nuova cultura di gestione, e, prima ancora, di comprensione dei nuovi problemi della pesca. Così si è operato nella convinzione che una buona legge potesse sciogliere vecchi e nuovi problemi del settore; ma in effetti si è registrato un ritardo culturale accompagnato, ed è bene sottolinearlo, da un lungo e penalizzante conflitto delle varie divisioni pesca del Ministero della marina mercantile, oggi brillantemente superato.

Non sembra utile comunque insistere sugli aspetti positivi ed innovativi della legge. È opportuno invece valutare quanto non è stato fatto in questi anni allo scopo di superare i gravi ritardi accumulati e soprattutto le stesse insufficienze della legge, che pure esistono. Si tratta di superare una situazione divenuta sempre più conflittuale tra le giuste aspettative degli operatori e gli scarsi risultati conseguiti. L'evidente diversità tra i postulati della legge e la realtà che si è prodotta può essere ricondotta ai seguenti limiti operativi:

1) la scarsissima dotazione finanziaria;

2) l'esiguità dei contributi a fondo perduto (pari al 30 per cento) e l'impossibilità di usufruire, contestualmente, dei benefici del mutuo agevolato nella misura massima prevista;

3) la riserva del 60 per cento degli interventi finanziari (mutui) a favore del Mezzogiorno, pure in presenza di una carenza di iniziative in quell'area. Sarebbe più opportuno abbandonare l'idea della riserva per puntare su interventi, anche più elevati, ma concretamente utilizzabili, così come avviene con la legislazione comunitaria.

È inoltre necessario modificare la legge al fine di garantire i seguenti obiettivi:

1) la concessione, alle cooperative ed ai loro consorzi, con dimensioni regionali, di contributi diretti a favorire l'acquisizione o la realizzazione di impianti di lavorazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti ittici;

2) la concessione, a favore di consorzi di dimensione regionale, di contributi per le spese di gestione per le operazioni di conservazione, lavorazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti ittici e il concorso nel pagamento degli interessi sui prestiti destinati alla conduzione e alle anticipazioni ai soci conferenti;

3) il contributo per questa operazione dovrebbe consistere in:

- a) sovvenzioni in conto capitale;
- b) abbuoni d'interesse sui prestiti concessi per gli investimenti;
- c) anticipi rimborsabili.

In questo ambito dovranno essere accordate alle cooperative, o loro consorzi, priorità e preferenze per l'acquisizione di impianti anche attraverso la cessione (totale o parziale) di imprese ed il rilevamento delle quote di partecipazione azionaria che assicuri la piena disponibilità degli stessi impianti per un congruo numero di anni.

La concessione, a favore di consorzi e cooperative, di contributi sulle spese di gestione dovrebbe riguardare le spese di trasporto, consumo di energia elettrica, carburanti, manutenzione degli impianti, assicurazioni, personale, amministrazione, interessi passivi su prestiti e mutui, ecc.

Queste proposte, insieme ad altre, dovrebbero essere sostenute anche dal mondo della ricerca, degli imprenditori e dal Ministero della marina mercantile, e costituire la base per migliorare una legge che ha già valorizzato il settore della pesca. Il problema delle modifiche da apportare alla legge va inserito nella volontà di riappropriarsi di uno strumento legislativo che ha consentito al settore ittico di fare un salto di qualità.

Per quanto riguarda le modifiche da apportare rispetto al piano triennale 1988-1990, riteniamo anzitutto opportuno superare la fase teorica e delle analisi, vanificata peraltro dall'esigua dotazione finanziaria.

Lo scopo dovrà essere quello di inserire la pesca nel più vasto comparto del sistema alimentare e industriale. Ciò impone un'attenzione diversa, rispetto al passato, rivolta a valorizzare i problemi non solo per quanto riguarda l'attività in mare ma anche e soprattutto le attività a terra. In questo quadro debbono emergere con forza aspetti finora troppo trascurati come la commercializzazione del pescato e la gestione dei mercati ittici, il com-

parto industriale e di trasformazione, il sistema agro-alimentare. La scarsa considerazione di questi tre momenti vitali del mondo della pesca emerge dal fatto che la ricerca, se si esclude lo sforzo dell'I-REPA di Salerno, poco o nulla ha detto e fatto in proposito. Con l'apertura del mercato unico europeo, questi aspetti assumeranno sempre maggior valenza, imponendo anche una diversificazione dei finanziamenti e del ruolo della ricerca.

Altra importante parte della legge, che nel passato non ha del tutto funzionato, è quella relativa al ruolo delle regioni. Queste, tranne rare eccezioni, non hanno partecipato alla stesura del piano nazionale. È inconcepibile, invece, elaborare un piano nazionale senza l'apporto di un piano regionale, visto che ogni marineria ha la propria specificità e le proprie vocazioni. Ciò anche perché il Ministero della marina mercantile non potrà gestire da solo, nell'attuale contesto socio-economico e politico del Paese, una nuova politica della pesca, senza il supporto della programmazione regionale. Senza questa ultima, è impossibile una seria programmazione a livello centrale. Il Ministero dovrebbe ulteriormente promuovere e sollecitare le condizioni necessarie per offrire alle regioni — soprattutto quelle del Mezzogiorno — la possibilità di affrontare programmi d'intervento.

Un aspetto di grande rilievo è legato alla valorizzazione ed allo sviluppo della maricoltura e dell'acquacoltura. Per questa, in particolare, bisogna invertire la rotta: fino ad oggi la situazione ha penalizzato gli operatori piccoli e medi, che svolgono spesso un'attività a basso livello di produttività e di redditività, mentre sono stati facilitati gli investimenti per le imprese a partecipazione statale e con grandi capitali. Questo anche perché, forse, al di là dei buoni propositi, l'acquacoltura è stata considerata soltanto come un puro e semplice recupero delle aree marginali, anziché un'attività altamente produttiva ed integrativa di quella di cattura in ambienti naturali, in grado di elevare anche il livello culturale e professionale degli addetti.

L'acquacoltura, invece, deve avere un maggior rilievo. I contributi finanziari dovrebbero concentrarsi sempre più nelle strutture, nella commercializzazione e in efficienti servizi di assistenza. Occorre quindi modificare la logica che presiede alla loro erogazione, puntando ad incentivare i piccoli e medi imprenditori, attraverso sovvenzioni per investimenti a capitale fisso, accompagnate da prestiti a basso tasso d'interesse onde consentire la disponibilità di necessari mezzi finanziari nei primi anni di vita di un progetto, quando non si producono utili.

Uno dei fattori più importanti, se non addirittura quello fondamentale, che frena lo sviluppo dell'acquacoltura, è la reperibilità di novellame. La richiesta sempre maggiore di novellame che si basa sul seme raccolto in natura e, quindi, su una risorsa limitata, soprattutto per le specie pregiate, rende sempre più difficile l'espansione dell'acquacoltura in misura tale da condizionare ogni possibilità di reale e qualificante sviluppo.

Il movimento cooperativo ritiene necessario che il prossimo piano e la Comunità europea aiutino ulteriormente le imprese che producono e forniscono riserve di semi e sollecita, contemporaneamente, l'adozione di misure igienico-sanitarie nei luoghi in cui si acquistano gli avannotti, per garantire che non presentino malattie o infezioni.

Ciò che maggiormente si critica dell'impostazione dei precedenti piani sono gli orientamenti scelti per arrivare ad una auspicabile razionalizzazione e gestione delle risorse. Il movimento cooperativo non ha mai ignorato questa inderogabile necessità, ma rileva che in passato questo tentativo è stato realizzato attraverso interventi che non convincono perché ritenuti penalizzanti. In pochissimi anni è stato detto no alla pesca a strascico, no alla pesca entro tre miglia, no alle nuove licenze, no ai finanziamenti per nuove costruzioni, no ai turbosoffiati, e via dicendo. Il movimento cooperativo, pur ritenendo inevitabili queste misure, ha espresso una serie di perplessità perché questi interventi sono stati attuati

non solo senza alcuna reale contropartita, ma nell'ambito di un processo d'inquinamento sempre più devastante e contemporaneamente ad una riduzione dei già scarsissimi finanziamenti.

Gli interventi di razionalizzazione, che vengono auspicati, nel prossimo piano dovranno essere accompagnati da realistiche alternative finanziarie e progettuali. Il piano dovrà quindi caratterizzarsi per una novità: anche il settore pesca dovrà avere la sua politica sociale, che fino ad oggi è stata assente. Riteniamo che la stesura finale del nuovo piano, per la vastità e la complessità dei problemi, debba essere preceduta da una conferenza nazionale capace di chiamare in causa il Governo nelle sue varie diramazioni, anche quale momento di ulteriore approfondimento ed analisi.

In passato, la ricerca ha senz'altro giocato un ruolo positivo per la crescita del settore, ma si è convinti che avrebbe potuto dare ancora di più. Il suo ruolo e la sua funzione devono ampliarsi, per superare una ricerca troppo rivolta al settore biologico e di base, e quindi per intervenire sugli aspetti dell'economia ittica e della ricerca applicata. La ricerca deve abituarsi all'idea di convivere con operatori non pubblici, e con un movimento cooperativo che, rispetto al recente passato, ha sviluppato la sua presenza e la sua qualità. Una ricerca, quindi, non più chiusa ed asfittica, che si sviluppi con l'apporto anche di altri contributi.

In questa scelta, la nostra proposta è di mettere finalmente al centro dell'attenzione e dello sviluppo della pesca il vero protagonista: il produttore. Per conseguire questo obiettivo è indispensabile rafforzare il ruolo e la funzione della cooperazione. La legge n. 41 del 1982 prevede queste finalità, che restano però astratte perché non supportate da precisi strumenti che conferiscono alla cooperazione questo ruolo primario.

L'ultima considerazione è che il piano triennale non può non prendere in esame gli aspetti ambientali, attraverso una posizione forte e netta, denunciando e sollecitando l'applicazione delle leggi già esi-

stenti in grado di intervenire sia sul piano amministrativo che penale. In questa opera, il produttore va inserito come soggetto attivo, impegnandolo direttamente nella gestione del mare e nella lotta all'inquinamento, nella promozione dei prodotti del suo lavoro scarsamente apprezzati ma qualitativamente ottimi e pescati con attrezzi non dannosi.

Rimangono molti altri problemi da affrontare, per la stesura del piano triennale, quali ad esempio quello dei porti, il complesso e difficile problema delle vongole e la politica comunitaria.

Sulla base di quanto premesso si propongono le seguenti modifiche:

La modifica all'articolo 2 della legge n. 41 del 1982 (articolo 1), attinente alla spesa, è così precisata:

a) aumento dello stanziamento per i contributi alla ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca, aumento che eleva dal 5 per cento al 10 per cento il minimo di disponibilità finanziaria sugli stanziamenti annuali. Tale modifica si rivela necessaria poiché la conoscenza scientifica di tutti i problemi biologici dei mari, con le loro interrelazioni e collegamenti con la ricerca tecnologica, è fondamentale per rispondere ai quesiti relativi a cosa, quanto, quando e dove pescare e/o allevare.

La maggiore disponibilità è necessaria perché sempre più complesse sono le ricerche applicate alla produzione e all'economia ittica; dette ricerche infatti devono tener conto delle possibilità potenziali, della consistenza delle singole risorse, dei cicli biologici, della velocità di rinnovamento (accrescimento, natalità, mortalità, ecc.), della possibilità di cattura (migrazione, concentrazioni riproduttive, relazioni con l'ambiente, zone e periodi della pesca) e delle conoscenze tecniche indicanti gli attrezzi più idonei per la cattura, nei parametri indicati dai biologi, il tipo di natante, i sistemi elettronici di ricerca e le reti più selettive;

b) aumento dello stanziamento per i contributi relativi agli incentivi alla coo-

perazione che devono essere calcolati sugli stanziamenti annuali, nel bilancio preventivo nella tabella relativa alla « ripartizione degli stanziamenti fra i vari settori di intervento » come voce propria, e non nella voce « contributi a fondo perduto », così come sono voci proprie la ricerca, le campagne promozionali e le campagne sperimentali.

Tale modifica si rivela necessaria affinché il movimento cooperativo della pesca abbia la possibilità di svolgere i compiti e raggiungere gli obiettivi che gli sono peculiari.

Si ricorda che compiti naturali e peculiari della cooperazione sono:

la diffusione dello spirito cooperativo e la promozione dell'associazionismo, assicurando assistenza tecnica e amministrativa alle cooperative, ai loro consorzi, alle organizzazioni dei produttori e ai singoli pescatori;

la formazione, l'informazione dei dirigenti, dei futuri dirigenti, dei soci e dei pescatori professionali in generale;

la divulgazione delle normative nazionali e comunitarie, delle nuove tecnologie di pesca, di allevamento, di trasformazione e di commercializzazione del prodotto ittico;

la promozione di incontri, convegni, seminari sulle normative, sullo stato del settore, sulle necessità delle marinerie pescherecce;

il potenziamento delle strutture periferiche e di coordinamento centrale per assicurare precisi riferimenti di progettazione, di assistenza tecnico-amministrativa e di ampia consulenza a tutti gli operatori della pesca;

la produzione e la diffusione della conoscenza attraverso pubblicazioni, anche periodiche e a distribuzione gratuita, delle normative relative alla pesca e all'acquacoltura, alla gestione delle cooperative, alle nuove tecnologie, ecc.

È altresì compito della cooperazione promuovere corsi per la qualificazione professionale dei pescatori imbarcati, soci e non soci di cooperative; corsi destinati all'acquisizione di titoli, riconosciuti dall'autorità marittima.

Si ritiene doveroso, in questo senso, un intervento decisivo e non più procrastinabile: è ancora diffusa infatti l'insufficienza e l'inadeguatezza delle iniziative degli enti locali territoriali al riguardo, mentre cresce una richiesta sempre maggiore, da parte dell'armamento, di pescatori specializzati.

Oltre a tutto questo, non si può sfuggire all'urgenza di promuovere in tal modo la « crescita e la dignità dei lavoratori del mare ».

Acquisendo ed accrescendo una dimensione reale di vera imprenditorialità, si recupera quanto non si è potuto portare a conclusione negli anni precedenti e si consolida una strategia complessiva di sviluppo, basata su una maggiore capacità e professionalità degli operatori; il settore della pesca italiana potrà accettare e vivere una « imprenditorialità a rischio » non perpetuamente sorretta dal pubblico assistenzialismo.

La modifica all'articolo 6 (articolo 2) prevede che il Comitato per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima sia integrato con la partecipazione di tre rappresentanti del movimento cooperativo, ognuno designato da ciascuna delle organizzazioni cooperative pescherecce. Ciò allo scopo di permettere ai ricercatori di utilizzare la collaborazione degli operatori sulla scelta delle ricerche da eseguire e per la realizzazione delle stesse. Tale modifica consente al movimento cooperativo di esprimere le necessità e di esporre i quesiti degli operatori stessi all'interno del comitato.

La modifica all'articolo 9 (articolo 3) prevede l'abrogazione del primo comma non più attuale.

La modifica all'articolo 10 (articolo 4) comporta l'abrogazione dei commi quinto e sesto non più attuali, e dei commi set-

timo e ottavo poiché l'esperienza ha insegnato che l'accantonamento del 60 per cento, a favore delle iniziative collocate nel Mezzogiorno, ha creato solamente la crescita di accantonamenti inspendibili, dato che le richieste sono state di gran lunga inferiori a quanto previsto dalla legge.

Le modifiche all'articolo 11 (articolo 5) si riallacciano a gran parte del precedente articolo. Con il nuovo numero 4) del primo comma viene introdotta la necessaria modifica in materia di acquisto di impianti esistenti, acquisto di partecipazioni azionarie, quote societarie, partecipazioni in genere: tutto questo per non perdere, o disperdere, le esperienze formatesi ed i capitali spesi, rappresentati dalle strutture esistenti; d'altra parte l'inserimento della produzione in società di capitale, o comunque in altri tipi di società, consentirebbe un connubio dal quale possono discendere indubbi vantaggi sia per gli operatori sia per i consumatori.

Le stesse motivazioni ricorrono nella modifica apportata al numero 5).

A seguito della promulgazione della legge 28 agosto 1989, n. 302, recante norme sulla disciplina del credito peschereccio e di esercizio, viene introdotto il numero 8-bis) perché è da ritenersi ormai certa la maturità del movimento cooperativo affinché si possa affidare allo stesso, attraverso la costituzione di consorzi, la gestione di aree e di sistemi di pesca; in altri termini un affidamento alla cooperazione di un'autogestione della pesca, del ripopolamento e dell'allevamento, supportata dalla ricerca e confortata dal più ampio consenso degli operatori.

Viene inoltre introdotto il numero 8-ter) perché, essendo quello della pesca e acquacoltura un settore primario, similmente all'agricoltura e alla zootecnia, non si vede perché all'attività peschereccia si debba negare ciò che ad altro settore, l'agricolo e lo zootecnico, è concesso, pur essendo netta la convinzione che i consorzi indicati al numero 8-ter) hanno la stessa rilevanza, per l'economia del Paese, di quelli agricoli.

La modifica all'articolo 12 (articolo 6) interessa la cancellazione della parola « direttamente » all'alinea del primo comma e delle parole « con mezzi propri » al numero 1) del primo comma. Ciò perché, alla luce del codice della navigazione e degli usi, tali parole creano solo inutile confusione nella individuazione dei beneficiari qualora l'armamento e la proprietà siano diversi.

Con l'articolo 7 si propone una modifica all'articolo 13 estremamente importante ai fini della snellezza e della chiarezza dell'applicazione della legge. Tale modifica tende a sottrarre al CIF la concessione dei mutui per il settore pesca, ciò per vari motivi:

a) i ritardi nella concessione dei mutui (con gravi ripercussioni finanziarie per i beneficiari che devono ricorrere al credito bancario ordinario), ritardi dovuti ai tempi lunghi che intercorrono fra le riunioni del CIF;

b) l'incomprensibile esistenza di un regolamento interno del Comitato stesso che, senza nessun conforto di legge riduce sempre, secondo criteri interni di valutazione, l'ammontare del mutuo concesso dal Comitato finanziamenti ex articolo 23 della legge n. 41 del 1982;

c) il CIF non interviene sui mutui concessi agli operatori di un altro settore primario, l'agricoltura-zootecnia, ed agisce nei settori relativi alle calamità per l'industria e il turismo, in particolari aspetti delle operazioni previste dalle leggi 1° dicembre 1971, n. 1101 (tessili e simili) e 6 giugno 1975, n. 172, e 5 agosto 1981, n. 416 (editoria) oltre alla pesca che, in effetti, nulla ha in comune con i settori sopra citati.

Questo *modus operandi* del CIF e le inutili lungaggini che ne derivano fanno sì che gli operatori considerino, fra l'altro, con giustificato timore la possibilità di operare seriamente e velocemente alla riconversione della pesca « a rischio » ad altri sistemi di pesca, alle attività di maricoltura e acquacoltura, e in genere alla commercializzazione dei prodotti.

Un coinvolgimento, comunque, del Ministero del tesoro può verificarsi inserendo nel comitato ex articolo 23 della legge n. 41 del 1982, un funzionario di quel Dicastero (articolo 13 della proposta).

Le modifiche dell'articolo 14 (articolo 8) tendono ad adeguare la norma alle reali necessità del settore, rendendo il ricorso ai mutui efficace per le necessità dei pescatori.

L'esperienza insegna, ad esempio, che gli operatori non sono ricorsi ai mutui per iniziative di ammodernamento delle navi, a causa dell'esiguità dei termini dell'ammortamento indicati nella lettera b) del terzo comma dell'articolo 14, in soli tre anni invece di sei anni che appaiono essere un termine equo.

Si propone l'abrogazione del quarto comma in forza della nuova legislazione (legge 28 agosto 1989, n. 302).

La modifica all'articolo 16 (articolo 9) con l'eliminazione delle parole « per le opere marittime », nel primo comma è correlata alla constatazione che gli uffici del genio civile per le opere marittime, con il decentramento regionale, risultano quasi ovunque inadeguati rispetto ai compiti.

La modifica all'articolo 19 (articolo 10) prevede la cancellazione dal quarto comma delle parole « rimane ferma la competenza del comitato di cui al precedente articolo 13 in ordine alle modifiche contrattuali che dovessero verificarsi nel corso dell'ammortamento del mutuo ».

L'articolo 20 è modificato (articolo 11) per le misure del limite del contributo a fondo perduto, elevato al 40 per cento della spesa comunitaria, e per un allargamento del numero delle iniziative che del fondo perduto possono beneficiare: questo per adeguare la legge ai regolamenti comunitari.

Nella ristrutturazione sostitutiva dell'articolo sono abrogati gli attuali terzo, quarto e nono comma in quanto non più attuali.

La modifica all'articolo 21 (articolo 12) tende, elevando la misura dei contributi a fondo perduto, ad adeguare gli

stessi contributi a quelli previsti dal regolamento comunitario e dalla legge nazionale sul fermo definitivo e a rendere, in ogni caso, più allettante la demolizione o l'affondamento volontario delle navi da pesca.

La modifica all'articolo 23 (articolo 13) si riferisce al solo inserimento nel comitato previsto dallo stesso articolo, di un funzionario del Ministero del tesoro.

La modifica all'articolo 26 (articolo 14) è dettata dalle esperienze condotte in questi anni: le azioni di promozione attraverso campagne pubblicitarie che si sono concretizzate, nella più gran parte, in messaggi su carta stampata per una spesa superiore al 50 per cento dell'investimento ed in feste promozionali limitate a circoscritte comunità o nell'ambito di qualche fiera specializzata, non sono sufficienti per facilitare ed incrementare i consumi di pesce azzurro o inapprezzato in Italia.

Appare invece necessario che vi siano azioni di offerta del prodotto fresco e conservato anche in « momenti » meno ufficiali ma più popolari e piacevoli.

Quindi l'iniziativa che il movimento cooperativo deve svolgere, anche in accordo con gli enti locali, ha gli scopi di:

1) mettere il consumatore in condizione di conoscere il prodotto anche nei piccoli paesi dell'interno o in occasione di feste del mare a carattere folcloristico;

2) dimostrare che gli *slogans* sono « veritieri », corrispondendo alla verità dei fatti, e cioè che il prodotto azzurro e massivo è ricco di proteine, digeribile, gustoso;

3) educare, divertendoli, i giovanissimi consumatori.

Innescando così un meccanismo di incentivazione ai consumi si stimolerà il settore commerciale a proseguire la vendita del prodotto anche dopo le campagne nazionali. Se, infatti, non è produttivo propagandare ciò che non è reperibile sul mercato, così non è commercialmente utile « trattare » prodotti dei quali

c'è scarsa domanda. L'obiettivo è quindi stimolare la domanda in modo che il pesce azzurro e massivo divenga, per la distribuzione, commercialmente interessante ovunque ed anche nei paesi dell'interno.

La cooperazione peschereccia infine non può essere estranea alle azioni di promozione di quel prodotto poco utilizzato che deve diventare parte significativa del reddito del pescatore così come è parte significativa del suo duro lavoro.

La sostituzione dell'articolo 28 (articolo 15) si rende necessaria perché il vecchio articolo non è più attuale.

La modifica all'articolo 6 della legge 14 luglio 1965, n. 963, come sostituito dall'articolo 29 della citata legge n. 41 del 1982 (articolo 16), da tempo e da più parti auspicata, si sostanzia nell'aumento della presenza dei rappresentanti della cooperazione di pesca. Infatti, attualmente, così com'è composta, la commissione consultiva centrale non rispecchia la giusta rappresentanza delle categorie produttive. Esse sono, infatti, in netta minoranza rispetto all'elevato numero degli altri componenti, che non sono sempre legati direttamente al mondo della pesca.

Inoltre viene ad essere abrogato, per i rappresentanti della cooperazione, il vincolo delle terne e della non riconferma. La decisione della rappresentanza deve essere un'esclusiva prerogativa delle organizzazioni, le quali, attraverso gli organi collegiali e tenendo conto della disponibilità e della competenza, designano i loro rappresentanti, ove occorra anche per più volte.

Inoltre si inserisce, fra i membri della commissione, la presenza opportuna di un rappresentante dei direttori dei mercati ittici.

La modifica dell'articolo 8 della legge n. 963 del 1965 (articolo 17) rispecchia per stretta analogia la modifica dell'articolo 6.

L'articolo aggiuntivo 31-bis nella legge n. 41 del 1982 introdotto dall'articolo 18 della proposta, consente ai pescatori, soprattutto della pesca locale, di dare vita ad iniziative di pesca-turismo così come



nell'agricoltura si è realizzato l'agriturismo.

Tali iniziative, caratterizzate dalla novità, portano benefici a tre soggetti diversi, ma egualmente importanti:

a) benefici al pescatore perché gli si assicurerebbe, nel periodo della loro attivazione, o per una parte di quello, un reddito da un'attività meno faticosa della abituale, consentendogli anche una qualità di vita migliore e diversa, a contatto con gente diversa e di diversa provenienza;

b) benefici al turista non ricco, il quale non potendo noleggiare, e tanto meno acquistare, un natante, e non sapendo, seppure il natante lo ottenesse a prestito, navigare in condizioni di sicurezza, e non conoscendo inoltre le tecniche di pesca, ancorché le più semplici, uscendo sul natante da pesca con la guida e con semplici suggerimenti del pescatore di mestiere avrebbe occasione di vivere sul mare giornate divertenti e sane, con una spesa certamente contenuta rispetto all'uso di natanti diportistici o di agenzia turistica;

c) benefici per il mare perché, essendo consentita l'attività di pesca-turismo solo ai natanti non abilitati allo strascico e quindi non obbligati al fermo temporaneo, non esercitando questi la pesca professionale, se non in piccolissima parte per il divertimento degli ospiti, si realizza un fermo parziale, ma significativo, non obbligatorio, ma reale e benefico, in aggiunta a quello sancito per legge.

L'articolo 19, introducendo l'articolo 172-ter nel codice della navigazione, consente, con prassi accelerata, il trasbordo di membri dell'equipaggio da una nave da pesca all'altra, quando queste navi abbiano lo stesso armatore, venendo così incontro a necessità obiettive che molto spesso si verificano nelle varie marinerie.

Spesso infatti succede che una nave da pesca non può uscire in mare in quanto un membro dell'equipaggio, per varie ragioni, non è disponibile al mo-

mento dell'uscita. Ciò capita « quasi nella totalità dei casi » in orari nei quali gli uffici marittimi sono chiusi, pertanto con le norme attuali l'imbarco di un sostituto, pur anche con i necessari requisiti, non è possibile.

Fra le altre cose la modifica richiesta darebbe maggiori possibilità alle cooperative armatrici di utilizzare al meglio i propri soci.

È da ricordare che l'esenzione dall'annotazione di imbarco e sbarco è già stata concessa a un settore del traffico marittimo.

L'articolo aggiuntivo 31-ter della legge n. 41 del 1982 (articolo 20) tende a facilitare le concessioni demaniali alle cooperative.

Tra i capisaldi più importanti della politica nazionale e di quella della Comunità economica europea nel settore della pesca marittima (legge 17 febbraio 1982, n. 41; regolamento CEE n. 4028/1986; eccetera) vi è la previsione dello sviluppo delle strutture commerciali delle cooperative dei pescatori e dell'acquacoltura nelle acque marine e salmastre, in particolare della maricoltura, allo scopo di valorizzare al massimo la produzione dei pescatori associati e di eliminare o di alleggerire lo squilibrio che si verifica in Italia e nei Paesi comunitari tra domanda ed offerta di prodotti ittici di origine nazionale e comunitaria e tra capacità di pesca dei mezzi di produzione e quantità di risorse ittiche disponibili.

Lo sviluppo delle strutture commerciali delle cooperative di pescatori e dell'acquacoltura, in particolare di quella esercitata nelle acque costiere, è stato ed è incentivato e sollecitato con notevoli finanziamenti assegnati dal Ministro della marina mercantile, dalla Comunità economica europea, dalle regioni e dalla Cassa per il Mezzogiorno.

Gli impianti per la lavorazione, la trasformazione, la conservazione e la commercializzazione dei prodotti ittici e quelli per la riproduzione indotta e per l'ingrasso delle specie ittiche di acqua salata hanno bisogno di utilizzare terreni, acque salmastre o acqua di mare oppure

zone marine costiere che rientrano tra i beni del demanio marittimo. Ne consegue che le cooperative di pescatori che intendono intraprendere tali attività debbono anzitutto risolvere il problema di ottenere dalle autorità marittime (Ministero della marina mercantile; direzioni marittime, capitanerie di porto) la concessione in uso esclusivo di zone di mare o di terreni demaniali, tenuto conto che i finanziamenti nazionali e comunitari vengono erogati soltanto dopo che gli interessati hanno documentato di avere la piena ed effettiva disponibilità delle suddette aree.

Purtroppo è proprio nel settore delle concessioni demaniali marittime che le cooperative di pescatori trovano ostacoli talvolta insormontabili che hanno bloccato molte iniziative, non tanto perché le aree suddette non siano disponibili, quanto per l'osservanza di procedure che non tengono conto delle istruzioni impartite da molto tempo dagli organi ministeriali allo scopo di snellire le procedure medesime e rendere operative norme di legge favorevoli alle cooperative di pescatori.

La conseguenza è un comportamento contraddittorio dell'amministrazione dello Stato: da un parte si incentivano e si sollecitano con finanziamenti agevolati investimenti nelle strutture e negli impianti sopra elencati, dall'altra parte la stessa amministrazione frappone ostacoli o ritarda in maniera insopportabile (alcune cooperative hanno dovuto rinunciare e sono fallite) le concessioni collegate alle iniziative delle cooperative dei pescatori.

L'articolo aggiuntivo 31-*quater* (articolo 21) prevede le modifiche necessarie per vari motivi, non ultimo quello di rendere meno gravose le spese relative ad adempimenti obbligatori quali i collaudi, le visite periodiche e le dotazioni di bordo di « tipo approvato ».

Necessaria è la modifica sulla composizione degli organi di esecuzione delle visite tecniche che possono essere svolte da ingegneri dell'ispettorato tecnico del Ministero della marina mercantile che indubbiamente non mancano di specifica preparazione e competenza.

La modifica auspicata tende anche a diminuire le visite periodiche ai fini delle annotazioni di sicurezza mantenendo inalterata la caratteristica delle visite occasionali, che sono quelle veramente opportune, da attuarsi quando è accaduto un qualsiasi evento, voluto o meno, che può aver ridotto la sicurezza del natante nel suo insieme e nelle sue singole parti operative.

Si è colta l'occasione per rendere obbligatorio, per il verificatore, l'inserimento delle annotazioni di sicurezza dei risultati degli accertamenti immediatamente al termine della visita.

Ciò per evitare quanto fino a ora spesso è accaduto con il tardato inserimento citato, che ha procurato pesanti ammende agli operatori incolpevoli.

Per quanto riguarda le « carte da pesca » occorre ricordare che il legislatore, a suo tempo, intendeva riferirsi a carte specifiche necessarie all'esercizio dell'attività di pesca e quindi a carte che oltre ai riferimenti generali nautici portassero tutte le possibili indicazioni sulle zone di pesca.

Infatti l'articolo 20 del decreto ministeriale 22 giugno 1982 del Ministro della marina mercantile non detta « ...necessarie alla navigazione » ma « ...necessarie nell'esercizio dell'attività di pesca ». Quindi carte nautiche « speciali ».

La costante necessità di informazioni aggiornate legate ai moderni apparecchi elettronici di ausilio alla pesca installati sempre più frequentemente sui pescherecci, mette chiaramente in risalto quanto una cartografia specifica per la pesca costituirebbe un utile mezzo per ridurre notevolmente:

- 1) i tempi di ricerca e raggiungimento della zona di pesca;
- 2) i danni alle reti per l'opportunità di conoscere e scansare le afferrature;
- 3) i costi del carburante per l'accorciarsi dei percorsi;
- 4) il rischio per la vita legato al minor tempo necessario per le navigazioni in cattive condizioni di mare.

Il Ministero della marina mercantile ha realizzato venti anni or sono sette carte da pesca, a quei tempi molto valide, che ebbero un grande successo fra tutti i pescatori che, per loro fortuna, operavano nella sola area costiera coperta tra Ventimiglia e Ischia.

L'adozione di una carta da pesca risulterebbe inoltre anche un valido aiuto al Ministero per poter fornire una precisa informazione scientifica legata alle risorse marine, per la « visualizzazione » dei regolamenti legati ai periodi e zone di pesca e per la migliore diffusione di ogni tipo di divieto e ordinanza.

Si ritiene opportuno che il Ministero ripeta quella fortunata iniziativa per tutta l'Italia, realizzando in proprio tale cartografia o, in alternativa, demandandone la realizzazione a enti o privati qualificati, od infine, utilizzando lo specifico materiale già esistente in commercio frutto di un aggiornamento scrupoloso, soddisfacente e completo delle vecchie carte da pesca del Ministero.

L'articolo 31-*quinquies* (articolo 22) prevede l'integrazione tendente a risolvere il problema della classificazione dei natanti che operano negli e per gli impianti di molluschicoltura e acquacoltura in generale, per tutte quelle operazioni specificamente necessarie quali: pulizia dei vivai, impianti, reimpianti, raccolta del prodotto, trasporto al centro di raccolta, eccetera; operazioni che escludono qualsiasi attività di pesca.

Accade infatti che tali natanti sono considerati dalle autorità marittime « navi da pesca » a tutti gli effetti e da ciò discendono molte complicazioni, tra le quali la maggiore è senza dubbio quella riguardante il personale imbarcato. Infatti il tipo di lavoro svolto nei e per i vivai e per il centro di raccolta necessita, volta per volta, ora per ora, di variazioni di numero e qualità del personale imbarcato: non può quindi essere pensabile che a qualsiasi ora, comprese le ore dell'alba

o della notte, si possano ripetutamente operare gli imbarchi e gli sbarchi degli operatori.

Già le capitanerie di porto e gli altri organi di vigilanza hanno comminato sanzioni per le presenze a bordo del personale vivaista.

Occorre quindi, per l'interesse legittimo del settore, addivenire alla classificazione dei sopracitati natanti quali « natanti da lavoro per il settore pesca ed acquacoltura » e, con l'evoluzione delle tecniche, provvedere ad adeguare le normative vigenti, anche relativamente al personale vivaista anzidetto.

L'articolo 31-*sexies* (articolo 23) riguarda specificatamente l'imbarco di personale addetto alla manutenzione degli impianti di pesca, di acquacoltura e molluschicoltura ed alla lavorazione del prodotto.

Con gli articoli dal 24 al 36 si introducono modifiche al regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima).

Già nel settembre del 1980, le organizzazioni nazionali della cooperazione di pesca, la Federpesca e le forze sindacali, e quindi la totalità dei rappresentanti di settore, hanno concordato con il Ministero della marina mercantile le modifiche da apportare ad alcuni articoli del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, per la parte riguardante i titoli professionali interessanti gli operatori della pesca marittima e gli operatori ausiliari della stessa.

È passato già un decennio ma fino ad ora non si è ancora provveduto a rendere attuabili le modifiche di cui sopra.

Tali modifiche sono urgenti data la sempre maggiore difficoltà di trovare personale qualificato per l'imbarco sulle navi da pesca, in particolare su quelle di stazza medio-piccola.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. Il sesto e il settimo comma dell'articolo 2 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, sono sostituiti dai seguenti:

« La terza parte costituisce il bilancio preventivo per quanto riguarda la ripartizione degli stanziamenti tra i contributi per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca, che debbono essere almeno pari al 10 per cento degli stanziamenti annuali, i contributi per gli incentivi alla cooperazione di cui all'articolo 20, secondo comma, lettere *a)* e *b)*, che debbono essere almeno pari al 10 per cento degli stanziamenti annuali, i contributi a fondo perduto, che non debbono superare il 25 per cento degli stanziamenti annuali, i contributi per le attività promozionali e l'ammontare dei fondi annuali destinati al Fondo centrale per il credito peschereccio. Il preventivo dovrà prevedere anche gli stanziamenti necessari per il funzionamento tecnico degli organi previsti dalla presente legge.

Gli stanziamenti sul Fondo centrale per i mutui e quelli per i contributi a fondo perduto sono destinati per almeno il 50 per cento ad iniziative promosse da cooperative di pescatori o da loro consorzi. Le quote di riserva a favore delle cooperative e dei loro consorzi, non utilizzate per mancanza di iniziative ammissibili, in ciascun anno, possono essere utilizzate, senza alcun vincolo di riserva, previo parere favorevole del Comitato di cui all'articolo 23 ».

## ART. 2.

1. Nel terzo comma dell'articolo 6 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, i

numeri da 5) a 11) sono sostituiti dai seguenti:

« 5) il direttore dell'Istituto centrale per le ricerche scientifiche e tecnologiche applicate alla pesca marittima di cui all'articolo 8, o suo delegato;

6) il direttore del laboratorio centrale di idrobiologia del Ministero dell'agricoltura e delle foreste o suo delegato;

7) il direttore dell'Istituto di ricerche sulla pesca marittima del CNR di Ancona o suo delegato;

8) il direttore del laboratorio di tecnologia della pesca e del pescato del CNR di Mazara del Vallo o suo delegato;

9) il direttore del laboratorio per lo studio dello sfruttamento biologico delle lagune del CNR di Lesina o suo delegato;

10) il direttore del Consorzio per il centro universitario di studi e ricerche sulle risorse biologiche marine di Cesenatico o suo delegato;

11) il direttore di idrobiologia marina e pesca dell'università di Bologna in Fano o suo delegato ».

2. Nel terzo comma dell'articolo 6 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, è aggiunto, in fine, il seguente numero:

« 14-bis) tre rappresentanti del movimento cooperativo, uno per ciascuna delle organizzazioni nazionali del settore, designati dalle organizzazioni stesse ».

3. Il quinto comma dell'articolo 6 della citata legge n. 41 del 1982 è sostituito dal seguente:

« I membri del Comitato sono nominati con decreto del Ministro della marina mercantile; restano in carica per tre anni e possono essere riconfermati. Decadono dalla carica dopo tre consecutive assenze ».

### ART. 3.

1. Il primo comma dell'articolo 9 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, è abrogato.

## ART. 4.

1. Il quinto, il sesto, il settimo e l'ottavo comma dell'articolo 10 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, sono abrogati.

## ART. 5.

1. Il primo capoverso del numero 1) del primo comma dell'articolo 11 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, è sostituito dal seguente:

« 1) costruzione ed acquisto di navi da adibire in via esclusiva alle pesca marittima, previa demolizione di unità già di proprietà dei richiedenti da almeno due anni, in esercizio o in disarmo da non oltre sei mesi dalla data della domanda, per un tonnellaggio complessivo non inferiore al 70 per cento di quello delle navi da costruire. Nel piano sono stabilite, in relazione al tipo di nave da costruire, al sistema di pesca cui le navi saranno adibite e alle zone di pesca, deroghe all'obbligo della preventiva demolizione, a condizione che i beneficiari del mutuo: ».

2. Il numero 4) del primo comma dell'articolo 11 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, è sostituito dal seguente:

« 4) costruzione, acquisto, ampliamento o miglioramento di impianti di acquacoltura in acque marine e salmastre, per la riproduzione e crescita di pesci, crostacei e molluschi; costruzione di strutture artificiali a fini di ripopolamento attivo; acquisto di impianti esistenti al netto di eventuali contributi ottenuti per la loro realizzazione dallo Stato, regioni, Cassa per il Mezzogiorno o da altri enti pubblici ed istituti, ovvero della Comunità economica europea; acquisto di partecipazioni azionarie, quote societarie, partecipazioni in genere; ».

3. Al numero 5) del primo comma del medesimo articolo 11 della legge n. 41 del 1982, sono aggiunte, in fine, le se-

guenti parole: « acquisto di partecipazioni azionarie, quote societarie, partecipazioni in genere; ».

4. Il numero 6) del primo comma del citato articolo 11 della legge n. 41 del 1982 è sostituito dal seguente:

« 6) acquisto di contenitori, di automezzi e di motomezzi frigoriferi o isotermici per il trasporto e la vendita dei prodotti della pesca, esclusi i normali mezzi di trasporto da parte di cooperative o di consorzi di cooperative di pescatori; ».

5. Dopo il numero 8) del primo comma dell'articolo 11 della legge n. 41 del 1982 sono aggiunti i seguenti:

« 8-bis) costituzione di consorzi per la gestione di aree e sistemi di pesca, ivi compresi gli acquisti delle relative attrezzature per gli uffici amministrativi ed i mezzi per l'attività marittima;

8-ter) ripianamento perdite di gestione a favore di consorzi cooperativi di dimensione nazionale o regionale che operino nei settori della pesca o dell'acquacoltura o della trasformazione e della commercializzazione del prodotto ittico o molluschiolo; ».

6. Al numero 9) del primo comma dell'articolo 11 della legge n. 41 del 1982, come sostituito dell'articolo 6 della legge 28 agosto 1989, n. 302, le parole « ed inserite nel piano nazionale di cui al precedente articolo 1 » sono soppresse.

#### ART. 6.

1. Nell'alea del primo comma dell'articolo 12 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, la parola « direttamente » è soppressa.

2. Nel primo periodo del numero 1) del primo comma dell'articolo 12 della legge n. 41 del 1982, le parole « con mezzi propri » sono soppresse.

## ART. 7.

1. Il primo comma dell'articolo 13 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, è sostituito dal seguente:

« La concessione dei mutui è disposta con decreto del Ministro della marina mercantile ».

## ART. 8.

1. Il terzo comma dell'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, è sostituito dal seguente:

« L'ammortamento dei mutui è compiuto nel termine massimo di:

a) 15 anni per le iniziative di cui ai numeri 1) e 2) dell'articolo 11;

b) 6 anni per le iniziative di cui al numero 3) dell'articolo 11;

c) 20 anni per le iniziative di cui ai numeri 4), 5) e 7) dell'articolo 11;

d) 5 anni per le iniziative di cui al numero 6) dell'articolo 11;

e) 20 anni per le iniziative di cui ai numeri 8) e 9) dell'articolo 11 ».

2. Il quarto comma dell'articolo 14 della legge n. 41 del 1982 è abrogato.

## ART. 9.

1. Il primo comma dell'articolo 16 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, è sostituito dal seguente:

« Le navi in costruzione sono iscritte negli appositi registri tenuti dall'autorità marittima e sono sottoposte alla vigilanza del RINA. Gli impianti a terra sono costruiti sotto la vigilanza dei competenti uffici del Genio civile, che provvedono anche ai collaudi e all'accertamento degli stati di avanzamento ».



## ART. 10.

1. Il quarto comma dell'articolo 19 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, è sostituito dal seguente:

« La vendita, nel corso del periodo di ammortamento del mutuo, a cittadini o società italiane può essere autorizzata dal Ministro della marina mercantile soltanto se gli acquirenti siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 12; in ogni caso tale vendita non potrà essere effettuata prima che sia trascorsa almeno la metà del periodo di ammortamento ».

## ART. 11.

1. L'articolo 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, è sostituito dal seguente:

« ART. 20. — *Contributi a fondo perduto.*  
— 1. Gli stanziamenti previsti dall'articolo 2 sono utilizzati per la concessione di contributi a fondo perduto nella misura non superiore al 40 per cento della spesa documentata per le iniziative indicate ai numeri 1), 2), 3), 4), 5), 8), 8-bis), 8-ter), e 9) del primo comma dell'articolo 11, nonché per quelle previste negli articoli 21 e 22.

2. Possono essere concessi contributi per agevolare, secondo le modalità stabilite con il regolamento di cui all'articolo 28, la costituzione di società di capitale o di armamento costituite tra cittadini o enti italiani o cittadini o enti di altri Stati per l'esercizio della pesca in acque territoriali o comunque sottoposte alla giurisdizione dei predetti Stati.

3. Sono altresì concessi contributi a fondo perduto nella misura stabilita dal-

l'articolo 2 e con i criteri stabiliti nel piano di cui all'articolo 1 per:

a) corsi di qualificazione per soci e dirigenti di cooperative e consorzi di cooperative di pescatori, organizzati dalle associazioni nazionali delle cooperative della pesca marittima riconosciute ai sensi delle leggi vigenti;

b) iniziative volte a favorire la cooperazione tra i pescatori, i consorzi tra cooperative di pescatori e le associazioni tra i produttori della pesca marittima sulla base di programmi annuali o pluriennali predisposti dalle associazioni nazionali.

4. Per le iniziative indicate al comma 1, i contributi a fondo perduto sono cumulabili con i finanziamenti erogati dal Fondo centrale per il credito peschereccio a condizione che l'intervento complessivo non superi le percentuali di cui al primo e al secondo comma dell'articolo 14.

5. Ove per la medesima iniziativa siano concessi contributi a fondo perduto da altri enti nazionali, il contributo statale è determinato in misura tale che l'intervento complessivo a fondo perduto non risulti superiore al 50 per cento della spesa documentata; tale limite è elevato al 75 per cento per le iniziative localizzate nel Mezzogiorno.

6. Qualora per le iniziative previste dalla presente legge siano concessi mutui a tasso agevolato e contributi a fondo perduto da enti nazionali e dalla Comunità economica europea, l'intervento dello Stato nella forma di mutuo sul Fondo centrale per il credito peschereccio o di contributo a fondo perduto è determinato in relazione ai limiti massimi stabiliti dalla Comunità economica europea. Gli stessi limiti si applicano anche nel caso di iniziative per le quali siano stati concessi mutui a tasso agevolato e contributi a fondo perduto soltanto da enti nazionali.

7. Il decreto del Ministro della marina mercantile, con il quale sono concessi contributi, stabilisce l'erogazione del con-

tributo in base a stati di avanzamento dei lavori, determinandone le modalità e le garanzie ».

#### ART. 12.

1. Le somme di cui alle lettere *a)* e *b)* del secondo comma dell'articolo 21 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, sono rispettivamente elevate da lire 400.000 a lire 2.600.000, e da lire 200.000 a lire 500.000.

2. Il terzo comma del citato articolo 21 della legge n. 41 del 1982 è sostituito dal seguente;

« I contributi sono concessi con decreto del Ministro della marina mercantile e non sono soggetti a tassazione ».

#### ART. 13.

1. La rubrica dell'articolo 23 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, è sostituita dalla seguente: « Concessione dei contributi a fondo perduto e di mutui sul Fondo centrale ».

2. Dopo la lettera *c)* del primo comma dell'articolo 23 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, è inserita la seguente:

« *c-bis)* un funzionario del Ministero del tesoro; ».

3. Nella lettera *d)* del primo comma del medesimo articolo 23, sono aggiunte, in fine, le parole: « o loro delegati; ».

#### ART. 14.

1. L'articolo 26 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, è sostituito dal seguente:

« ART. 26. — *Organizzazione delle iniziative promozionali.* — 1. Il programma per l'organizzazione di campagne e di iniziative promozionali deve essere finalizzato al raggiungimento dei seguenti obiettivi, tenuto conto delle indicazioni fornite dal piano di cui all'articolo 1:

*a)* spostamento della domanda dalle specie cosiddette pregiate di alto prezzo

verso le specie abbondanti di prezzo più accessibile;

b) incremento del consumo dei prodotti della pesca marittima, in particolare delle specie massive poco utilizzate e del pesce azzurro.

2. Il programma è predisposto dalle organizzazioni cooperative nazionali.

3. Il programma è svolto dalle organizzazioni cooperative nazionali, che possono avvalersi delle proprie strutture aderenti, centrali e periferiche, e della collaborazione degli enti locali e di società pubbliche o private.

4. Il programma è articolato in progetti operativi con la specifica indicazione dei tempi e dei mezzi ritenuti più efficaci anche in relazione alle particolari esigenze regionali e locali ».

#### ART. 15.

1. L'articolo 28 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, è sostituito dal seguente:

« ART. 28. — *Norme di attuazione.* — 1. Con decreto del Ministro della marina mercantile di concerto col Ministro del tesoro sono stabilite le modalità tecniche per la concessione dei finanziamenti e dei contributi previsti dalla presente legge ».

#### ART. 16.

1. Dopo la lettera l) del primo comma dell'articolo 6 della legge 14 luglio 1965, n. 963, come sostituito dall'articolo 29 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, è inserita la seguente:

*l-bis)* due rappresentanti del Ministero dell'ambiente ».

2. La lettera r) del primo comma del citato articolo 6 è sostituita dalla seguente:

« r) sei rappresentanti della cooperazione peschereccia due per ciascuna delle associazioni cooperative a base nazionale e da esse designate; ».

3. Le lettere *u)* e *v)* del primo comma del citato articolo 6 della legge n. 963 del 1965, sono sostituite dalle seguenti:

« *u)* quattro rappresentanti dei lavoratori della pesca designati da ciascuna delle associazioni sindacali a base nazionale;

*v)* tre rappresentanti dei datori di lavoro della pesca designati da ciascuna delle associazioni sindacali a base nazionale; ».

4. Dopo la lettera *z)* del primo comma del citato articolo 6, è aggiunta la seguente:

« *z-bis)* un rappresentante designato dall'Associazione nazionale dei direttori dei mercati ittici ».

5. Nel secondo comma del medesimo articolo 6, le parole: « di cui alle lettere *m)*, *n)*, *q)*, *r)*, *s)*, *t)*, *u)*, *v)* e *z)* » sono sostituite dalle seguenti: « di cui alle lettere *m)*, *n)*, *q)*, *s)*, *t)* e *z)* ».

6. Dopo il secondo comma dell'articolo 6 è inserito il seguente:

« Con le stesse modalità di cui al primo e al secondo comma per ciascun componente della Commissione è nominato un supplente ».

7. Il quarto comma dell'articolo 6 è sostituito dal seguente:

« Possono essere chiamati, anche a richiesta dei componenti di cui al primo comma, a partecipare ai lavori della Commissione, senza diritto di voto, persone particolarmente esperte in materia di pesca, nonché i rappresentanti di enti interessati ai problemi posti all'ordine del giorno ».

8. Nel medesimo articolo 6 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabiliti i compensi spettanti ai membri degli organi consultivi della pesca marittima ».

## ART. 17.

1. La lettera *f)*, del primo comma dell'articolo 8 della legge 14 luglio 1965, n. 963, è sostituita dalla seguente:

« *f)* sei rappresentanti della cooperazione peschereccia, designati due per ciascuna dalle organizzazioni cooperative operanti nel territorio; ».

2. Le lettere *i)* e *l)* del primo comma del citato articolo 8 della legge n. 963 del 1965 sono sostituite dalle seguenti:

« *i)* quattro rappresentanti dei lavoratori della pesca, designati uno per ciascuna dalle associazioni sindacali a base provinciale;

*l)* tre rappresentanti dei datori di lavoro della pesca, designati uno per ciascuna dalle associazioni sindacali; ».

3. Il terzo comma del citato articolo 8 della legge 14 luglio 1965, n. 963, come sostituito dall'articolo 30 della legge n. 41 del 1982, è sostituito dal seguente:

« I membri della Commissione sono nominati dal capo del compartimento marittimo e durano in carica un triennio; i componenti di cui alle lettere *h)*, *m)* e *q)* del primo comma possono essere confermati una sola volta. Le sedute della Commissione sono valide con l'intervento di almeno la metà dei membri in prima convocazione e di almeno un terzo in seconda convocazione ».

## ART. 18.

1. Dopo l'articolo 31 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, è inserito il seguente:

« ART. 31-bis. — *Iniziativa di pescaturismo.* — 1. Sulle navi da pesca può essere autorizzato nel periodo 1° giugno-30 settembre di ciascun anno, a scopo turistico-

ricreativo, l'imbarco di non pescatori a condizione che:

a) non venga superato il numero massimo delle persone imbarcabili quale risulta dai documenti della nave, o quello fissato, a detti fini, su parere dell'ente tecnico, tenuto conto delle condizioni di stabilità della nave stessa;

b) per ogni persona per la quale viene consentito l'imbarco esistano mezzi di salvataggio collettivi ed individuali nella stessa misura di quelli prescritti per l'equipaggio;

c) ogni persona sia di età superiore agli anni 14;

d) il natante non sia abilitato alla pesca a strascico o a vongolara;

e) sia escluso il pernottamento a bordo delle persone per le quali viene consentito l'imbarco.

2. È rilasciata, su domanda, l'autorizzazione di cui al comma 1, all'armatore dell'unità da pesca interessata dal capo del compartimento marittimo ».

#### ART. 19.

1. Dopo l'articolo 172-*bis* del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, è inserito il seguente:

« ART. 172-*ter.* — *Esenzione dalla annotazione di imbarco e sbarco.* — Per i marittimi, arruolati a norma di contratto nazionale o di contratto "alla parte" e con il patto di cui al secondo comma dell'articolo 327, su navi e galleggianti appartenenti al medesimo armatore ed addetti alla pesca costiera, locale o ravvicinata, o agli impianti di acquacoltura, l'autorità marittima può autorizzare che, in caso di trasbordo, non si faccia luogo alle annotazioni di sbarco ed imbarco sulla licenza.

Resta l'obbligo all'armatore di comunicare, nel medesimo giorno anche per le vie brevi con una nota in carta semplice

ed in triplice copia, all'autorità marittima ogni variazione. Copia della nota, vistata dall'autorità marittima, deve essere conservata tra i documenti di bordo delle due navi interessate.

L'armatore può essere autorizzato dall'istituto assicuratore a tenere un'unica posizione contributiva per tutte le navi interessate alla procedura di cui ai precedenti commi ».

#### ART. 20.

1. Dopo l'articolo 31-*bis* della legge 17 febbraio 1982, n. 41, è inserito il seguente:

« ART. 31-*ter*. — *Concessioni demaniali, canoni*. — 1. Alle concessioni di aree e di pertinenze demaniali marittime e di zone di mare territoriale richieste dalle cooperative di pescatori, acquacoltori, molluschicoltori e dai loro consorzi e organizzazioni di produttori per iniziative di pesca, di ripopolamento attivo e passivo, di protezione della fascia costiera e di zone acquee, di piscicoltura, di molluschicoltura, di realizzazione di manufatti per il conferimento del prodotto, per il mantenimento e per l'eventuale trasformazione dello stesso e per la sua commercializzazione, si applica il canone meramente ricognitorio se l'ente cooperativo richiedente è inserito nel registro prefettizio nella sezione "Pesca". Tali concessioni sono rilasciate per un periodo iniziale di durata non inferiore a quella del piano di ammortamento dell'iniziativa e con l'applicazione del disposto dell'articolo 542 del regolamento per la navigazione marittima, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328 ».

#### ART. 21.

1. Dopo l'articolo 31-*ter* della legge 17 febbraio 1982, n. 41, è inserito il seguente:

« ART. 31-*quater*. — *Norme di sicurezza per le navi abilitate all'esercizio della pesca* ».



*costiera locale e ravvicinata.* — 1. Le navi abilitate all'esercizio della pesca costiera, ai fini delle annotazioni di sicurezza, sono soggette:

a) ad una visita iniziale e di stabilità;

b) ad visita periodica, alla scadenza della validità delle annotazioni di sicurezza;

c) a visite occasionali, quando ciò sia ritenuto opportuno dalle autorità marittime e, comunque, in caso di lavori di notevole importanza ovvero in caso di gravi avarie subite dalla nave.

2. Le visite sono intese ad accertare l'efficienza dello scafo, delle macchine e dell'impianto elettrico, nonché in generale la rispondenza della nave alle disposizioni portate dal regolamento approvato con decreto ministeriale 22 giugno 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 22 luglio 1982, n. 200.

3. Alle visite di cui al comma 2, provvede una commissione formata dal capo del circondario marittimo o da un ufficiale da lui designato di grado non inferiore a sottotenente di vascello, da un ingegnere dell'ispettorato tecnico del Ministero della marina mercantile o da un ingegnere del genio navale della Marina o da un ingegnere del Registro italiano navale.

4. Degli accertamenti effettuati nel corso delle visite, viene redatto un processo verbale, in esito al quale sono rilasciate le annotazioni di sicurezza immediatamente al termine della visita.

5. In occasione della visita iniziale, nonché di quelle periodiche, sono effettuati altresì gli accertamenti indicati nell'articolo 17 del citato decreto del Ministro della marina mercantile, i cui risultati vengono inseriti nelle annotazioni di sicurezza immediatamente al termine della visita.

6. Le annotazioni di sicurezza devono essere effettuate sulla licenza in modo da comprovare a quali prescrizioni è soggetta la nave e con quali eventuali limitazioni.

7. Le annotazioni di sicurezza hanno una validità non superiore a quattro anni dalla data del rilascio.

8. Su tutte le navi, gli apparecchi, i dispositivi e i materiali richiesti devono essere di tipo approvato dal Ministero.

9. Per le operazioni che richiedono l'intervento del Registro italiano navale previste dal citato decreto ministeriale le tariffe per l'intervento dello stesso sono approvate con decreto del Ministro della marina mercantile.

10. Le spese di cui al comma 9 sono a carico degli interessati.

11. Il Ministero verifica la congruità dei prezzi degli apparecchi, dei dispositivi e dei materiali di tipo approvato di cui al comma 8.

12. Tutte le navi devono essere dotate di carte necessarie all'esercizio dell'attività di pesca di tipo approvato dal Ministero della marina mercantile ».

#### ART. 22.

1. Dopo l'articolo 31-*quater* della legge 17 febbraio 1982, n. 41, è inserito il seguente:

« ART. 31-*quinqües*. — *Classificazione delle navi adibite agli impianti di pesca, di acquacoltura e molluschicoltura.* — 1. Le navi adibite agli impianti di pesca, di acquacoltura e molluschicoltura possono essere assegnate alla quarta e alla quinta categoria, di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, potendo svolgere, qualora ritenute idonee, oltre l'attività connessa con la conduzione degli impianti sopra indicati, anche l'attività di pesca locale ».

#### ART. 23.

1. Dopo l'articolo 31-*quinqües* della legge 17 febbraio 1982, n. 41, è inserito il seguente:

« ART. 31-*sexies*. — *Imbarco di personale addetto alla manutenzione degli impianti ed alla lavorazione del prodotto.* — 1. Sulle

navi si può imbarcare — oltre l'equipaggio necessario per la conduzione della nave — quando sono adibite al servizio di un impianto di pesca, di acquacoltura e di molluschicoltura, il personale maschile e femminile addetto alla manutenzione degli impianti ed alla lavorazione dei prodotti, nel limite massimo delle persone imbarcabili, fatte salve le norme della sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita umana in mare.

2. Il personale di cui al comma 1, se non appartenente alla gente di mare, può essere imbarcato con l'obbligo che i nominativi di tali operatori devono essere comunicati, anche per le vie brevi, al competente ufficio marittimo.

3. Il personale deve essere assicurato ai sensi delle norme vigenti ».

#### ART. 24.

1. I numeri 3 e 4 del primo comma dell'articolo 254 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, sono sostituiti dai seguenti:

« 3. possedere il diploma di istituto professionale per le attività marinare o di istituto professionale per l'industria e l'artigianato — settore gente di mare (sezione padroni marittimi per la pesca) — di Stato o legalmente riconosciuto, ovvero avere effettuato almeno un anno di navigazione, con il titolo di padrone marittimo di seconda classe per la pesca ed aver frequentato con esito favorevole un corso di specializzazione presso istituti scolastici o altri enti autorizzati con decreto del Ministro della marina mercantile;

4. avere effettuato 3 anni di navigazione in servizio di coperta su navi adibite alla pesca; ».

2. Il secondo comma del citato articolo 254 del regolamento approvato con

decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 1952 è sostituito dal seguente:

« Il padrone marittimo di prima classe per la pesca può:

1. imbarcare come ufficiale su navi che esercitano la pesca oltre gli stretti;

2. assumere il comando di navi adibite alla pesca:

*a.* di stazza lorda non superiore a 500 tonnellate nel Mediterraneo e lungo le coste africane comprese le isole dentro 300 miglia dalla costa;

*b.* di stazza lorda non superiore a 4.000 tonnellate se trattasi di navigazione oltre gli stretti purché abbia effettuato, successivamente al conseguimento del titolo, almeno 3 anni di navigazione in servizio di coperta in qualità di primo ufficiale su navi adibite alla pesca o al traffico oltre gli stretti;

*c.* di stazza lorda non superiore a 3.000 tonnellate oltre i limiti del Mediterraneo purché abbia effettuato successivamente al conseguimento del titolo almeno 1 anno di navigazione in servizio di coperta in qualità di primo ufficiale su navi adibite alla pesca oltre gli stretti ».

#### ART. 25.

1. Il secondo comma dell'articolo 254-*bis* del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, è sostituito dal seguente:

« Il padrone marittimo di seconda classe per la pesca può:

1. imbarcare come ufficiale su navi di stazza lorda non superiore a 4.000 tonnellate adibite alla pesca;

2. assumere il comando di navi adibite alla pesca:

*a.* di stazza lorda non superiore a 500 tonnellate nel Mediterraneo;

*b.* di stazza lorda non superiore a 2.000 tonnellate oltre gli stretti, a non

più di 300 miglia dalla costa, purché abbia effettuato, successivamente al conseguimento del titolo, almeno 3 anni di navigazione in servizio di coperta in qualità di primo ufficiale di cui almeno 2 su navi adibite alla pesca oltre gli stretti ».

#### ART. 26.

1. Il numero 3. del primo comma dell'articolo 257 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, è abrogato.

2. Il secondo comma del citato articolo 257 è sostituito dal seguente:

« Il marinaio autorizzato alla pesca può:

1. imbarcare:

a. come primo ufficiale su navi di stazza lorda non superiore alle 2.000 tonnellate adibite alla pesca oltre gli stretti, purché abbia effettuato almeno 3 anni di imbarco in qualità di secondo ufficiale su navi adibite alla pesca oltre gli stretti;

b. come secondo ufficiale su navi di stazza lorda non superiore alle 4.000 tonnellate adibite alla pesca, purché abbia effettuato almeno 4 anni di navigazione in servizio di coperta su navi adibite alla pesca;

2. assumere il comando di navi di stazza lorda non superiore alle 350 tonnellate addette alla pesca mediterranea ».

#### ART. 27.

1. Il numero 4. del primo comma e il secondo comma dell'articolo 261 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, sono abrogati.

#### ART. 28.

1. L'articolo 264 del regolamento approvato con decreto del Presidente della

Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, è sostituito dal seguente:

« ART. 264 — *Conduttore per la pesca locale* — Per conseguire il titolo di conduttore per la pesca locale occorrono i seguenti requisiti:

1. essere iscritto nella terza categoria della gente di mare;
2. non aver riportato condanne per i reati riportati nell'articolo 238, n. 4;
3. avere compiuto i 18 anni di età;
4. avere effettuato 12 mesi di navigazione in servizio di coperta di cui almeno 6 su navi adibite alla pesca.

Il conduttore per la pesca locale può condurre navi di stazza lorda non superiore a 25 tonnellate.

Il conduttore che sia anche in possesso di un titolo professionale di macchina può esercitare entrambe le mansioni a bordo di navi da pesca nei limiti delle abilitazioni relative ai due titoli, previa autorizzazione dell'autorità marittima, a condizione che le caratteristiche, le sistemazioni ed i dispositivi delle navi lo consentano ».

#### ART. 29.

1. Nel numero 2. del primo comma dell'articolo 273 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, le parole: « 19 anni » sono sostituite dalle seguenti: « 18 anni ».

2. Il numero 4. del primo comma dell'articolo 273 è abrogato.

3. Il secondo comma dell'articolo 273 è sostituito dal seguente:

« Il motorista abilitato può condurre:

a. motori a combustione interna o a scoppio di potenza non superiore a duecento cavalli asse, installati su navi di stazza lorda fino a 35 tonnellate, adibite al trasporto di passeggeri, entro i limiti del compartimento di iscrizione della

nave e non superiore a seicento cavalli asse, installati su navi adibite al trasporto di merci;

*b.* motori a combustione interna o a scoppio installati su navi di stazza lorda non superiore a 600 tonnellate, adibite alla pesca ».

4. Nel quarto comma dell'articolo 273 le parole « numeri 3, 4 e 6 » sono sostituite dalle seguenti: « numeri 3 e 5 ».

#### ART. 30.

1. Il numero 3. del primo comma dell'articolo 274 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 1952 è sostituito dal seguente:

« 3. avere compiuto i 18 anni di età; ».

2. Il numero 4 del primo comma dell'articolo 274 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, è abrogato.

3. Il secondo comma dell'articolo 274 è sostituito dal seguente:

« Il marinaio motorista può condurre motori a combustione interna o a scoppio installati su navi di stazza lorda non superiore alle 60 tonnellate adibite alla pesca costiera ».

#### ART. 31.

1. Dopo l'articolo 274 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, è inserito il seguente:

« ART. 274-bis. — *Conduzione di motori di potenza inferiore a 60 cavalli.* — Nessun titolo o autorizzazione sono richiesti per la conduzione di motori a combustione interna o a scoppio di potenza non superiore a 60 cavalli ».

## ART. 32.

1. Nell'articolo 279 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, le parole: « avere assolto l'obbligo scolastico » sono soppresse.

2. La lettera *c)* del primo comma dell'articolo 280 del citato regolamento è abrogata.

3. Nella lettera *d)* del primo comma dell'articolo 280, le parole: « tale tirocinio si comprova con la dichiarazione fatta innanzi l'autorità marittima mercantile da coloro sotto la direzione dei quali fu compiuto; » sono soppresse.

4. Il secondo comma dell'articolo 280 del citato regolamento è sostituito dal seguente:

« Il maestro d'ascia può costruire e riparare navi e galleggianti in legno di stazza lorda non superiore alle 150 tonnellate; può inoltre costruire navi e galleggianti in legno di stazza lorda non superiore alle 50 tonnellate senza formale progetto ».

## ART. 33.

1. L'articolo 283 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, è sostituito dal seguente:

« ART. 283. — *Esami presso gli uffici compartimentali.* — Per il conseguimento dei titoli professionali di padrone marittimo di 1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup> classe per la pesca, di marinaio autorizzato alla pesca mediterranea, di meccanico navale di 1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup> classe, nonché dell'abilitazione a perito stazzatore, sono tenute sessioni ordinarie di esami presso gli uffici compartimentali di Genova in gennaio, aprile, luglio e ottobre; di Napoli in febbraio, maggio, agosto e novembre; di Venezia in marzo, giugno, settembre e dicembre; di Cagliari in aprile e novembre e di Bari in maggio e dicembre.



Possono, inoltre, essere autorizzate dal direttore marittimo sessioni straordinarie di esami per uno dei titoli, o per l'abilitazione professionale anzidetti presso altri uffici compartimentali ».

ART. 34.

1. L'articolo 284 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, è sostituito dal seguente:

« ART. 284. — *Esami presso gli uffici circondariali.* — Per il conseguimento dei titoli professionali di capo barca per la pesca, di motorista abilitato, di marinaio motorista e per l'abilitazione a maestro d'ascia sono tenute, presso gli uffici circondariali marittimi, sessioni ordinarie di esami nei mesi di aprile e di ottobre, qualsiasi sia il numero degli aspiranti.

Possono inoltre essere autorizzate dal capo del compartimento fuori dei mesi in cui sono tenute le sessioni ordinarie, sessioni straordinarie di esami per il conseguimento di uno dei titoli professionali, o della abilitazione professionale di cui al presente articolo presso gli uffici circondariali ai quali siano state presentate domande da almeno cinque aspiranti ».

ART. 35.

1. L'articolo 295 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, è sostituito dal seguente:

« ART. 295. — *Autorità competente al rilascio dei titoli professionali.* — Il rilascio dei documenti di abilitazione per i titoli professionali è effettuato:

1. dal capo del compartimento per i seguenti titoli:

a. di padrone marittimo, di meccanico navale, di marinaio autorizzato;

b. di perito stazzatore;

2. dal capo del circondario marittimo per i seguenti titoli:

a. di capo barca per la pesca, di motorista abilitato, di conduttore e di marinaio motorista;

b. di maestro d'ascia.

Per ottenere le patenti ed i documenti di abilitazione gli interessati devono presentare all'ufficio di iscrizione domanda corredata dell'estratto del verbale di esame nonché degli altri documenti prescritti ».

#### ART. 36.

1. Dopo l'articolo 295 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, è inserito il seguente:

« ART. 295-bis. — *Navigazione valida per conseguire i titoli professionali.* — La navigazione richiesta per il conseguimento dei titoli di capitano superiore di lungo corso, di capitano di lungo corso e di padrone marittimo deve essere effettuata per almeno un terzo su navi nazionali.

La navigazione effettuata entro i limiti di 6 miglia dalla costa è valida per il conseguimento dei titoli professionali di capobarca per la pesca costiera, conduttore, motorista abilitato e marinaio motorista; non è valida per il conseguimento degli altri titoli.

La navigazione richiesta dal presente articolo deve essere effettuata in acque marittime ».

#### ART. 37.

1. L'articolo 1307 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

« ART. 1307. — *Norme fiscali relative agli imbarchi.* — Le convenzioni di imbarco ed i contratti di arruolamento della gente di mare, nonché tutti gli atti ad essi relativi, sono esenti dalle imposte di bollo e di registro ».